



COMUNE DI CALTABELLOTTA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

Preso atto delle evoluzioni e della diffusione del Covid-19 (Coronavirus), rimanendo in stretto contatto con gli organi competenti, invitando tutti i cittadini a mantenere senso di responsabilità e razionalità non cadendo in allarmismi, preoccupazioni e comportamenti eccessivi, in via precauzionale;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia

RENDE NOTO

Che con la predetta Ordinanza, che ha validità dal 19 aprile 2020 al 03 maggio 2020, sono state **ORDINATE, tra le altre, le misure che sinteticamente si riportano:**

Articolo 1

(ricepimento delle disposizioni nazionali)

L'Ordinanza contingibile e urgente n°16 dell'11 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 18 aprile 2020.

Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020.

Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.153 del 12 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)

È consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, **l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.**

Per le finalità di cui al comma precedente, **l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.**

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.

Le attività di cui al presente articolo sono consentite **solo nei giorni feriali.**

Articolo 4
(disposizioni in favore delle persone con disabilità)

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

Articolo 5
(disposizioni in materia di animali di affezione)

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.

Articolo 7
(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio)

È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole.

È, tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Articolo 9
(disposizioni per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione)

Ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della presente Ordinanza, chiunque faccia ingresso in Sicilia ha l'obbligo di:

a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola (comunicandone compiutamente l'indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;

b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell'abitazione.

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E' ammesso soltanto l'accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus di cui alla disposizione n. 2 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione, quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020, anche al fine di adeguare la disposizione di cui al comma che precede ad eventuali modalità di esame autorizzate dall'ISS.

Si riportano di seguito i CONTATTI per il COMUNE DI CALTABELLOTTA cui i soggetti interessati devono far pervenire la predetta COMUNICAZIONE:

**POLIZIA MUNICIPALE: tel. 0925-952259 cell. 3203464763
Mail: comunecaltabellotta@tiscali.it**

Articolo 10

(disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare)

- I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 hanno l'obbligo di:**
- a) **comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;**
 - b) **permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l'adozione delle medesime cautele indicate all'art. 9, comma 1, lett. b) della predetta ordinanza;**
 - c) **comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio.** L'inadempimento di tale disposizione integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge 5/2009.
- Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi sono sottoposti al tampone rinofaringeo a conclusione del suddetto periodo.**
- Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).**

Articolo 11

(regime di sorveglianza per lavoratori esenti ex lege dall'isolamento domiciliare)

Sono **esonerati** dall'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9 gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) operatori sanitari pubblici e privati e quelli dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146;
- b) appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, il personale appartenente ai ruoli della Magistratura, i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- c) autotrasportatori e personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- d) lavoratori pendolari e gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- e) il personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all'allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020 é sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria in luogo della quarantena obbligatoria. Le modalità di esecuzione della suddetta sorveglianza e di svolgimento delle attività lavorative, con adeguata protezione individuale e collettiva, sono disciplinate con Decreto dell'Assessore per la Salute, previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza coronavirus.

Nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19, i soggetti di cui al comma 1 sospendono l'attività e provvedono ad informare il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente ponendosi immediatamente in isolamento presso la propria residenza/domicilio.

Caltabellotta, 21 aprile 2020



Il Sindaco
Calogero Cattano